

n. 651/2022 R.G. mod. 16
n. 2599/2017 R.G.mod. 21

Sentenza n. 843
del 14.03.2022
depositata il
14 MAR 2022
BSTM MAMA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione I Penale

In composizione Monocratica nella persona del giudice Mauroernesto Macca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

....., nato a il, residente a
via, n. ed elettivamente domiciliato in via n.
....., presso lo studio del difensore;
difesa di fiducia dall'avv. del foro di

libero – assente

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 582, 585, 577 ult. co., 61 n. 1 c.p., perché durante una lite familiare, colpendo la moglie convivente con calci e sberle in varie parti del corpo, ma soprattutto allo stomaco e alla schiena, le cagionava lesioni personali consistite in "*trauma cranico, contusione toracica destra e contusione spalla destra*" giudicate guaribili in giorni 10.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto contro il coniuge convivente.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi.

In il 15.01.2017.

Persona offesa:

....., nata a il, residente a
via

CONCLUSIONI

Pubblico Ministero e Difesa: sentenza di non doversi procedere per remissione di querela.

M

§§§

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto del 27.09.2017 il P.M. citava a giudizio _____, perché imputato del reato di lesioni personali aggravate, commesso nei confronti della coniuge convivente con condotte meglio descritte nel capo di imputazione.

Come emerge dal verbale in atti, redatto in data 29.06.2017 presso gli Uffici del Comando Legione Carabinieri Lombardia – Stazione di _____, la persona offesa e l'imputato, rispettivamente rimettevano la querela ed accettavano tale remissione. Il giudice, pertanto, ritenuto il giudizio di pronta definizione invitava le parti a concludere e pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

*

All'esito del processo deve essere pronunciata sentenza di non doversi procedere, attesa l'intervenuta estinzione del reato ascritto all'imputato. Infatti, la persona offesa ha espressamente formalizzato la volontà di rimettere la querela a suo tempo proposta. L'imputato, dal canto suo ha dichiarato di voler accettare tale remissione.

Trattandosi di reato procedibile a querela e non risultando accordi tra le parti in ordine alla ripartizione delle spese si impone pertanto sentenza di proscioglimento come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.,

DICHIARA


non doversi procedere nei confronti di _____ in ordine al reato alla medesima ascritto perché estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Brescia, il 14 marzo 2022

Il giudice

Mauro Ernesto Macca



ESPRESSO DELLA SEGRETERIA DEL TRIBUNALE
22 MAR 2022

IL P. M. DELLA SEGRETERIA
MAURO ERNESTO MACCA